

COMUNE DI CAPREZZO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 3

DATA: 11/5/2011

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AURANO, CAMBIASCA, CAPREZZO, CAVAGLIO SPOCCIA, CORSOLO ORASSO, FALMENTA, INTRAGNA, MIAZZINA, SAN BERNARDINO VERBANO E LA COMUNITÀ MONTANA DEL VERBANO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO, DELLA GESTIONE OPERE PUBBLICHE E DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, MEDIANTE DELEGA ALLA COMUNITÀ MONTANA".

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di maggio alle ore 21,00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) BARBINI Alberto	X	
2) GHIONI Massimiliano	X	
3) BORGOTTI Sandro	X	
4) DOSSENA Dario	X	
5) GARLANDINI Giulia		X
6) GAGLIARDI Paola	X	
7) CERUTTI Ilario	X	
8) MENEGUZZI Barbara	X	
9) CARETTI Graziella	X	
10) TRAVAINI Giorgio	X	
11) BISESTI Renato	X	
12) BORGOTTI Alberto	X	
13) GAGLIARDI Emilio		X
TOTALI	11	2

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AURANO, CAMBIASCA, CAPREZZO, CAVAGLIO SPOCCIA, CURSOLO ORASSO, FALMENTA, INTRAGNA, MIAZZINA, SAN BERNARDINO VERBANO E LA COMUNITÀ MONTANA DEL VERBANO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO, DELLA GESTIONE OPERE PUBBLICHE E DELLO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA, MEDIANTE DELEGA ALLA COMUNITÀ MONTANA".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con atto consiliare n. 27 in data 29/11/2001, è stato deliberato quanto segue:

- a. esprimere la propria volontà politica ed amministrativa di gestire in forma associata unitamente ai Comuni membri della Comunità Montana Valgrande i servizi attinenti la protezione civile, la polizia locale ed il cimitero;
- b. proporre alla Comunità Montana Valgrande di valutare la possibilità di gestire in forma associata anche l'Ufficio tecnico;
- con nota n. 260 in data 19/2/2003, la Comunità ha comunicato la volontà di procedere ad una gestione in forma associata di servizi comunali ricompresi nell'elenco di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), del D.P.R. 31/01/1996, n. 194, ed in particolare del servizio tecnico;
- con la stessa nota l'Ente ha richiesto all'Amministrazione di comunicare la propria posizione in merito;
- con nota n. 218 in data 19/2/2003, il Comune ha ribadito l'intenzione di aderire all'iniziativa sulla base delle decisioni assunte con il citato atto consiliare;
- con nota n. 348 in data 7/3/2003, la Comunità ha trasmesso lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio tecnico;
- con atto consiliare n. 3 in data 19/3/2003, è stato deliberato di approvare il predetto schema, stipulato formalmente in data 31/3/2003;
- la Comunità Montana, a seguito del recesso dalla convenzione da parte del comune di Cossogno, con nota n. 1091 in data 15/9/2006 ha inviato nuovo schema di convenzione da approvare;
- con atto consiliare n. 13 in data 18/11/2006, è stato deliberato di approvare il predetto schema, stipulato formalmente in data 12/12/2006;

PRESO ATTO che:

- ❖ la conferenza dei Sindaci, istituita in seno alla Comunità Montana, ha più volte espresso quale indirizzo di gestione quello di consentire ad altri Comuni la partecipazione al servizio tecnico associato già in essere tra i comuni di Aurano, Caprezzo, Intragna, Miazina, San Bernardino Verbano e la Comunità Montana, nonché di ampliare l'attività del servizio medesimo con nuove funzioni quali la gestione di opere pubbliche e l'istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia;
 - ❖ con nota n. 93 in data 23/1/2008, la Comunità Montana ha pertanto inviato a tutti i Comuni membri uno schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di servizio tecnico, gestione opere pubbliche, istituzione e gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia;
 - ❖ nel corso della conferenza dei Sindaci tenutasi in data 11/02/2008, si è pertanto provveduto ad esaminare la proposta di detta nuova convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio tecnico, della gestione opere pubbliche e dello Sportello Unico per l'Edilizia, mediante delega alla Comunità Montana, nonché ad individuare i soggetti a vario titolo partecipanti;
 - ❖ con nota n. 315 in data 1/4/2008, la Comunità Montana Valgrande ha inviato lo schema di convenzione da approvare;
 - ❖ con atto consiliare n. 6 in data 12/6/2008, è stato deliberato quanto segue:
1. approvare lo schema di convenzione tra i comuni di Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna, Miazina, San Bernardino Verbano, Vignone e la Comunità Montana Valgrande, per l'esercizio in forma associata del servizio tecnico, della gestione opere pubbliche e dello Sportello Unico per l'Edilizia, mediante delega alla Comunità Montana, costituito da n. 15 articoli;
 2. aderire all'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti il servizio tecnico e l'istituzione e la gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia di cui all'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, individuate all'art. 1, comma 2, rispettivamente alle lett. a) e c), del citato schema di convenzione;

3. prendere atto che la Giunta Comunale avrebbe approvato l'apposito regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia;
 4. autorizzare il Sindaco a stipulare la predetta convenzione;
- ❖ in data 04/08/2008 è stata sottoscritta tra gli Enti interessati la relativa convenzione;
 - ❖ con nota n. 873 in data 22/09/2008, la Comunità Montana Valgrande ha trasmesso lo schema del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)" da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci convocata per il giorno 29/09/2008;
 - ❖ con nota n. 904 in data 30/09/2008, la Comunità Montana Valgrande ha comunicato che la Conferenza dei Sindaci ha espresso parere favorevole al precitato schema di regolamento;
 - ❖ pertanto, con atto G. C. n. 24 in data 1/10/2008, è stato deliberato di approvare il "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)", costituito da n. 20 articoli e n. 1 allegato (Prospetto tariffario per prestazioni dello sportello);

DATO ATTO che con nota n. 1031 in data 10/5/2011, la Comunità Montana del Verbano ha comunicato che l'Assemblea dei Sindaci in data 19/4/2011 ha espresso parere favorevole all'inserimento dei comuni di Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta nella convenzione ed ha invitato l'Ente ad approvare il nuovo schema di convenzione trasmesso con la predetta nota;

VISTO lo schema della convenzione tra i comuni di Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone e la Comunità Montana Valgrande per l'esercizio in forma associata del servizio tecnico, della gestione opere pubbliche e dello Sportello Unico per l'Edilizia, mediante delega alla Comunità Montana, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì di confermare l'adesione all'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti il servizio tecnico e l'istituzione e la gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia di cui all'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, individuate all'art. 1, comma 2, rispettivamente alle lett. a) e c), del citato schema di convenzione;

DATO ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ESSENDO n. 11 i presenti e votanti, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa illustrate, l'allegato schema di convenzione tra i comuni di Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e la Comunità Montana del Verbano per l'esercizio in forma associata del servizio tecnico, della gestione opere pubbliche e dello Sportello Unico per l'Edilizia, mediante delega alla Comunità Montana, costituito da n. 13 articoli;

DI CONFERMARE l'adesione all'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti il servizio tecnico e l'istituzione e la gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia di cui all'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, individuate all'art. 1, comma 2, rispettivamente alle lett. a) e c), del citato schema di convenzione;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a stipulare la predetta convenzione;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Comunità Montana del Verbano per il seguito di competenza;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI AURANO, CAMBIASCA, CAPREZZO, CAVAGLIO SPOCCIA, CORSO-
LO ORASSO, FALMENTA, INTRAGNA, MIAZZINA, SAN BERNARDINO VERBANO E LA COMUNITA'
MONTANA DEL VERBANO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO, DELLA
GESTIONE OPERE PUBBLICHE E DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA, MEDIANTE DELEGA
ALLA COMUNITA' MONTANA.

(omissis)

Tutto ciò premesso, le sopra costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di **AURANO, CAMBIASCA, CAPREZZO, CAVAGLIO SPOCCIA, CORSOLO ORASSO, FALMENTA, INTRAGNA, MIAZZINA, SAN BERNARDINO VERBANO**, a mezzo dei loro legali rappresentanti, conferiscono alla COMUNITA' MONTANA DEL VERBANO, a mezzo delega, le funzioni di servizio tecnico, gestione opere pubbliche, istituzione e gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia, ed a tal fine promuovono la costituzione e la gestione di un "Ufficio Tecnico Associato", di seguito denominato U.T.A..

2. L'attività dell'U.T.A. è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) espletare tutte le attività connesse al servizio tecnico nell'ambito degli Enti associati aderenti;
- b) gestione delle opere pubbliche per conto degli Enti associati aderenti;
- c) istituzione e gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia di cui all'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, e s.m.i. per conto degli Enti associati aderenti.

3. La sede dell'U.T.A. è individuata presso la Comunità Montana e le attività che ad esso competono saranno espletate sia presso la sede medesima che presso i comuni associati.

ART. 2 – FINALITA'

1. Gli Enti stipulanti individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1, la modalità gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale.

2. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- b) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- c) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- d) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- e) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e gestione del servizio e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dalla Comunità Montana, indicata quale ente capofila.

2. In relazione alla gestione del servizio associato la Comunità Montana predispone gli indirizzi programmatici, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. 2 luglio 1999, n° 16, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il servizio associato e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi.

3. Restano di competenza di ciascun Sindaco i provvedimenti da emanarsi in qualità di autorità locale.

ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio sarà espletato mediante l'utilizzo di personale della Comunità Montana, mediante affidamento in appalto di servizi, ovvero mediante l'utilizzo di personale posto in posizione di comando, da parte dei relativi Enti di appartenenza, presso la Comunità Montana.

2. E' altresì possibile l'assunzione di personale che si renda necessario per le esigenze del servizio associato. Nel caso in cui si proceda all'assunzione di nuovo personale, esso viene inserito nell'organico della Comunità Montana con la quale si instaura il relativo rapporto di servizio, tranne che gli Enti partecipanti decidano che il personale assunto sia assorbito da uno di essi e posto in posizione di comando.

3. Con la risoluzione della convenzione cessano le posizioni di comando ed il relativo personale sarà assorbito dagli Enti convenzionati.

4. L'Appaltatore e/o il personale messo a disposizione dalla Comunità Montana per il servizio associato è autorizzato a compiere il servizio nell'ambito dei Comuni aderenti, nel rispetto della normativa vigente.

5. L'articolazione territoriale e tecnico-funzionale del servizio deve garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali del servizio e l'effettuazione dei relativi interventi ad opera dei soggetti a ciò preposti, a favore di tutti gli Enti di cui alla presente convenzione, nel rispetto dei piani di servizio predisposti dalla Comunità Montana, in recepimento degli atti di indirizzo assunti dall'Assemblea dei Sindaci.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE, RISOLUZIONE

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31/12/2038 ed è rinnovabile con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli Enti che vi aderiscono.

2. La presente convenzione può cessare soltanto per esaurimento del fine per il quale è istituita, per disposi-

zione di legge o per volontà della totalità degli Enti aderenti.

3. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire altresì al verificarsi del caso contemplato dal successivo art. 12, comma 2.

ART. 6 – RECESSO E REVISIONE DELLA CONVENZIONE

1. Gli Enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione.

2. L'avviso di recesso deve pervenire a mezzo raccomandata al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci con preavviso di almeno sei mesi.

3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Il Comune recedente resta obbligato alla corresponsione di una somma proporzionata al danno inferto, da dimostrare nella sua congruità tenuto conto dei seguenti elementi:

a) gli investimenti effettuati per il funzionamento del servizio delegato;

b) la dotazione organica attivata per lo svolgimento dei compiti connessi al servizio delegato.

5. La quantificazione del danno inferto a causa del recesso dovrà risultare da una congrua istruttoria da aprirsi dall'Assemblea dei Sindaci.

6. Ogni modifica ed integrazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

ART. 7 – DECORRENZA

1. L'attività dell'U.T.A. di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della presente convenzione è immediatamente operativa.

2. L'avvio delle attività dell'U.T.A. di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c), avverrà previo approntamento della struttura operativa a ciò preposta ed approvazione, da parte degli Enti aderenti, di appositi regolamenti di organizzazione e di funzionamento delle attività delegate.

3. L'adesione alle attività dell'U.T.A. di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c), presuppone pertanto l'approvazione dei regolamenti di cui al comma precedente.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile dell'U.T.A. è nominato dal Presidente della Comunità Montana e svolge funzioni di coordinamento e di gestione dell'intera attività per ciascuno degli Enti convenzionati.

2. Il personale comandato presso la Comunità Montana opera secondo le direttive del responsabile del servizio di cui al comma precedente.

3. Il responsabile del servizio relaziona annualmente all'Assemblea dei Sindaci sull'attività svolta dal servizio associato.

ART. 9 – SISTEMA DIREZIONALE

1. Il Sistema direzionale dell'U.T.A. è articolato sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo e funzione di gestione amministrativa, come segue:

Il Presidente della Comunità Montana sovrintende al buon funzionamento dell'Ufficio e cura i rapporti con gli organi competenti degli Enti associati per verificare lo stato di realizzazione dei programmi.

L'Assemblea dei Sindaci provvede a:

a) formulare le scelte di indirizzo amministrativo sulla base delle richieste avanzate dagli Enti associati;

b) elaborare la programmazione degli interventi ai fini di raccordare le iniziative interessanti gli Enti associati sia in fase di elaborazione che di realizzazione;

c) definire le risorse professionali, finanziarie e strumentali necessarie alla realizzazione del programma e alla gestione delle attività assegnate all'ufficio;

Il Responsabile del Servizio:

a) elabora il fabbisogno di risorse professionali, finanziarie e strumentali necessarie alla realizzazione degli obiettivi assegnati da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci per l'approvazione;

b) cura l'attuazione degli obiettivi, elabora le proposte tecniche di realizzazione degli stessi da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci secondo le direttive ricevute, cura la migliore ripartizione del lavoro nell'impostazione degli studi e nella elaborazione delle scelte progettuali.

ART. 10 – MEZZI FINANZIARI

1. Gli Enti convenzionati provvedono al finanziamento degli obiettivi di cui alla presente convenzione mediante trasferimenti finanziari alla Comunità Montana.

2. La Comunità Montana potrà concorrere nelle spese di gestione con un proprio intervento finanziario da determinarsi annualmente a rendicontazione delle spese generali sostenute.

3. La Comunità Montana provvede alla gestione delle entrate e delle spese relative al servizio associato di cui all'art. 1, iscrivendo le relative poste nei propri documenti contabili di programmazione e di gestione.

4. Gli altri Enti stipulanti provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la propria quota a carico da trasferire alla Comunità Montana.

5. I trasferimenti per le attività dell'U.T.A. di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e c) sono effettuati con le seguenti modalità:

a) il 50% della quota preventivata entro il mese di giugno;

b) il saldo entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto generale.

6. I trasferimenti per l'attività dell'U.T.A. di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) sono effettuati con le seguenti modalità:

- a) il 50% dell'importo presunto calcolato ai sensi del successivo art. 12, comma 2, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento;
 - b) il saldo entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto specifico del singolo procedimento.
7. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'assemblea dei Sindaci, la Comunità Montana provvede a trasmettere agli Enti stipulanti il rendiconto delle spese di gestione del servizio nell'esercizio dell'anno precedente e provvede alla regolarizzazione dei reciproci rapporti di debito e credito.

ART. 11 – CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE

1. Il riparto dell'onere complessivo di funzionamento del servizio associato, per le attività dell'U.T.A. di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e c), comprensivo di tutte le spese impegnate ed al netto di tutte le entrate accertate, è effettuato dalla Comunità Montana in base alle seguenti percentuali:

AURANO.....	5,00%
CAMBIASCA.....	40,00%
CAPREZZO	5,00%
CAVAGLIO S.	5,00%
CURSOLO	5,00%
FALMENTA.....	5,00%
INTRAGNA	5,00%
MIAZZINA	15,00%
S.B. VERBANO.....	15,00%

2. Qualora gli Enti decidano di avvalersi delle attività dell'U.T.A. di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l'intera spesa farà carico al singolo comune richiedente e sarà quantificata, per singolo procedimento, sulla base delle ore occorse nonché delle altre spese documentate a qualunque titolo sostenute.

ART. 12 – OBBLIGHI E GARANZIE

- 1. La Comunità Montana provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti al servizio associato.
- 2. Qualora la stessa ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento del servizio, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, l'Assemblea dei sindaci diffida la Comunità Montana a provvedervi entro novanta giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.
- 3. E' a carico della Comunità Montana il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati agli Enti partecipanti, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.
- 4. Annualmente, in seguito all'approvazione del bilancio di previsione, gli Enti stipulanti trasmettono alla Comunità Montana dichiarazione attestante l'avvenuto stanziamento a bilancio dei trasferimenti di cui all'art. 10.

ART. 13 – CONTROVERSIE

- 1. Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composta da un membro nominato da ciascun ente interessato e da un membro, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Comunità Montana, su istanza della parte più diligente.
 - 2. In caso di mancata conciliazione delle controversie secondo le modalità di cui al precedente comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata al giudice ordinario.
- Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alberto Barbini

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Massimiliano Ghioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITA'

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Caprezzo, li 14 maggio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E' copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 14 maggio 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

Caprezzo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE